

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
SULLE BONIFICHE.

PRESIDENTE. Ritorniamo al disegno di legge sulle bonifiche.

Non essendo ancora stampati i nuovi articoli concordati fra la Commissione ed il Ministero ne darò lettura.

La Commissione propone che dopo l'articolo 37 che è stato approvato si aggiunga un articolo 38 del tenore seguente:

« Gli istituti che esercitano nel regno il credito fondiario, hanno facoltà di fare ai consorzi volontari che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 16 ed a quelli obbligatori, mutui od anticipazioni in conto corrente fino a tre quinti del valore di stima dei fondi consorziali, con ipoteca sui fondi medesimi e sotto la osservanza delle relative leggi speciali. »

Questo sarebbe l'articolo 38.

L'articolo 38 di prima diventerebbe articolo 39, che però dovrebbe essere modificato così: « I consorzi, di cui nel precedente articolo potranno contrarre, in conformità della presente legge, mutui colle Casse di risparmio e con altri pubblici istituti di credito, ed anche con privati. »

Questi mutui non possono, però, essere stipulati che dopo la preventiva approvazione del contratto da parte della deputazione provinciale il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante.

Il contratto sarà trascritto a carico del consorzio nell'ufficio delle ipoteche del luogo o dei luoghi in cui sono situati i beni compresi nel perimetro della bonificazione.

CAVALLETTO. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Un momento. Poi, in relazione a questa modificazione, la Commissione all'articolo 43 sostituirebbe il seguente:

« La tassa che l'amministrazione del consorzio esige annualmente dai proprietari interessati e senzienti beneficio, dovrà comprendere le annualità occorrenti per l'ammortamento dei prestiti, dei mutui, delle cartelle o delle altre operazioni finanziarie a cui è ricorso il consorzio, e le quote occorrenti per la spesa di manutenzione delle opere, per quella dell'andamento ordinario e dell'amministrazione. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

ROMANIN-IACUR, relatore. La Commissione d'accordo coll'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha sostituito questi due articoli, testè letti

dal nostro presidente, all'articolo 38 presentato dalla Commissione per le seguenti ragioni. Dopo la presentazione del disegno di legge da parte dei ministri d'agricoltura e commercio e dei lavori pubblici, sono state modificate le leggi del credito fondiario. D'altra parte il Ministero ha presentato al Senato un disegno di legge sul credito fondiario, il quale porta fino a tre quinti la somministrazione dei danari che si possono dare ad ipoteca.

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha desiderato che con questa legge non si modifichi la legge sul credito fondiario. Ciò posto, la Commissione ha mantenuto nella sua sostanza l'articolo 34 ministeriale, recando solamente alcune modificazioni di forma, che erano necessarie dopo i fatti che ho esposti testè; ed ha formulato l'articolo 39 il quale riguarda tutta la parte, dirò così, nuova che la Commissione aveva aggiunto nell'articolo 38, e mentre per ciò che riguarda il credito fondiario nulla è innovato di quanto aveva proposto l'onorevole ministro, sono mantenute tutte le disposizioni che erano state introdotte dalla Commissione e perciò la modificazione si riduce ad una questione di forma, che credo la Camera non avrà nessuna difficoltà d'accettare.

PRESIDENTE. La Camera ha udito le ragioni di questa sostituzione; ora rileggo l'articolo 38 secondo la nuova proposta della Commissione concordata col ministro.

« Gli istituti che esercitano nel regno il credito fondiario, hanno facoltà di fare ai consorzi volontari, che hanno ottemperato alle disposizioni dello articolo 16, ed a quelli obbligatori mutui od anticipazioni in conto corrente fino a tre quinti del valore di stima dei fondi consorziali, con ipoteca sui fondi medesimi e sotto l'osservanza delle relative leggi speciali. »

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti questo articolo.

(È approvato.)

Viene poi l'articolo 39 che rileggo:

« I consorzi, di cui nel precedente articolo, potranno contrarre in conformità della presente legge mutui colle Casse di risparmio e con altri pubblici istituti di credito ed anche con privati.

« Questi mutui non possono però esser stipulati che dopo la preventiva approvazione del contratto da parte della deputazione provinciale, il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante.

« Il contratto sarà trascritto a carico del consorzio nell'ufficio delle ipoteche del luogo o dei luoghi in cui sono situati i beni compresi nel perimetro della bonificazione. »